

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

2/2022

A cura di d. Bruno Bordignon

79/22 Sicurezza sul lavoro: le novità sulle sanzioni con la conversione del Decreto Fiscale

La L. 215/2021, pubblicata nella GU 20 dicembre 2021 n. 301, di conversione in legge del Decreto Fiscale 146/2021 conv. in L. 215/2021), ha apportato novità all'art. 13 del Decreto Fiscale, che rappresenta il “cuore” delle misure in materia di sicurezza sul lavoro.

Tra le modifiche vi è l'individuazione obbligatoria del preposto (con l'aggiunta della lett. b-bis) all'art. 18, c. 1, TU) e il nuovo elenco dei suoi obblighi (art. 19 TU), nonché la previsione – entro il 30 giugno 2022 – di una revisione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza, rivolta non solo ai lavoratori, ma anche a preposti, dirigenti e datori di lavoro.

Altra novità concerne l'apparato sanzionatorio, che risulta inasprito sia per l'introduzione di una nuova fattispecie concernente la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, sia per l'aggiornamento dell'Allegato I concernente le violazioni e le relative somme aggiuntive previste per chiedere la revoca del provvedimento di sospensione per gravi violazioni in materia di sicurezza (Allegato I TU).

Una nuova fattispecie sanzionatoria: l'omessa o ritardata comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

La ratio dell'introduzione della nuova fattispecie sanzionatoria consistente nell'omessa o ritardata comunicazione di avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali viene specificata dallo stesso art. 13 DL 146/2021 conv. in L. 215/2021: “al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale”.

In tal modo, è più agevole per gli ispettori del lavoro verificare tempestivamente la sussistenza delle condizioni di irregolarità in materia di rapporti di lavoro tali da far scattare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (quando “almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”).

L'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali deve essere preventivamente comunicato dal committente all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente mediante SMS o posta elettronica, adottando le stesse modalità operative previste dall'art. 15, c. 3, D. Lgs. 81/2015 per la comunicazione delle prestazioni dei lavoratori intermittenti.

La violazione di tale obbligo – l'omessa o ritardata comunicazione – viene punita con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00 per ciascun lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato.

Non è possibile applicare la procedura di diffida (art. 13 D. Lgs. 124/2004), che consentirebbe di corrispondere la sanzione nella misura minima.

Obbligo di corresponsione della retribuzione e del versamento dei contributi ai lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione

Anche se non si tratta di una sanzione vera e propria, è specificato l'obbligo del datore di lavoro di corresponsione della retribuzione e del versamento dei contributi ai lavoratori interessati dagli effetti del provvedimento di sospensione.

Ciò costituisce un ulteriore “costo” per l'imprenditore, che si trova impossibilitato ad usufruire della prestazione lavorativa del suo personale e, al tempo stesso, obbligato a versare retribuzione e contributi.

[Sicurezza-sul-lavoro_le-novita-sulle-sanzioni-con-la-conversione-del-Decreto-Fiscale.pdf](#)
(aninsei.it)